



COMUNE DI MARIGLIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Ordinanza n. 103 del 17.10.2012

Oggetto: Autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione della Commemorazione dei defunti dell' 1 e 2 Novembre 2012

IL SINDACO

- **Premesso che** Mercoledì 10 Ottobre u.s. si è tenuta, in Sala Giunta, una riunione per discutere delle problematiche derivanti dalle occupazioni antistanti le aree cimiteriali che ogni anno vengono effettuate senza regole precise e che creano notevoli difficoltà alla circolazione e al parcheggio in occasione della commemorazione dei defunti;
- **Che** è stata manifesta, nella precitata riunione, la volontà politica di stabilire regole e individuare appositi spazi da assegnare agli operatori commerciali che ne faranno richiesta;
- **Che** anche quest'anno stanno pervenendo all'Amministrazione Comunale istanze da parte di operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la vendita di fiori, ceri e lumini in occasione della Commemorazione dei defunti;
- **Considerato**, in ordine alle richieste di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico da parte di operatori commerciali in forma itinerante e produttori agricoli, che il Comune non ha ancora adottato l'apposito regolamento previsto dall'art. 26 della legge regionale 7 Gennaio 2000, n. 1 e che allo stato non esistono specifiche aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche oltre quelle destinate allo svolgimento del mercato istituzionalizzato di Via Giannone;
- **Visto** l'art. 4, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche che assegna al SUAP la definizione delle domande di occupazione relative ad attività produttive e commerciali;
- **Ritenuto** opportuno, in occasione della Commemorazione dei Defunti, a far data da lunedì 29 Ottobre e fino a Venerdì 2 Novembre, concedere le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per la vendita al dettaglio di fiori, ceri e lumini ad operatori commerciali in possesso di autorizzazione, negli appositi spazi così come individuati nell'allegata planimetria;
- **Ritenuto**, infine, necessario, al fine di assicurare l'igiene e la salute pubblica, nonché garantire il decoro del territorio cittadino, stabilire una serie di prescrizioni e condizioni,
- **Preso atto** che il rilascio della autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ricade tra le competenze del VI Settore;
- **Vista** la L.R. n.1/2000
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i:
- **Visto** il Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche;

ORDINA

1. Possono essere concesse fino ad un massimo di 7 autorizzazioni temporanee, secondo lo schema allegato a), per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita al dettaglio di fiori, ceri e lumini, in occasione della Commemorazione dei Defunti, a far data da Lunedì 29 Ottobre a Venerdì 2 Novembre 2012, agli operatori commerciali in possesso di regolare autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. n.1/2000 e ai produttori agricoli di cui al D.L. n. 228/01.
2. La dislocazione dei posteggi da occupare è esattamente definita nell' allegata planimetria e numerati da 1 a 7;
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente del VI Settore previo pagamento del canone di occupazione effettuato sulla base della superficie occupata secondo le vigenti tariffe.
4. L'assegnazione del posteggio avverrà previa presentazione da parte dell'interessato di istanza indirizzata al Sindaco, corredata di fotocopia di documento d'identità in corso di validità e di autorizzazione amministrativa;
5. Ciascun richiedente non potrà ottenere più di un'autorizzazione;
6. E' ammessa la presentazione a mano della raccomandata a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza;
7. Le domande presentate prima della pubblicazione della presente ordinanza non saranno prese in considerazione;
8. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
9. Il concessionario del posteggio ha l'onere di lasciare, alla fine della concessione, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, immediatamente, pena la revoca "ipso iure" dell'autorizzazione e la preclusione, al concessionario, all'ottenimento di analoghe concessioni per un periodo non inferiore a tre anni

Obblighi a carico dei concessionari

I concessionari devono tassativamente attenersi ai seguenti obblighi, a tutela dell'igiene e della salute pubblica e per mantenere il decoro del territorio comunale:

- a) è vietato gettare fiori e piante o parte di essi per terra, nonché ogni altro genere di rifiuto;
- b) tutti i venditori devono dotarsi di appositi contenitori, ove riporre i rifiuti di qualsiasi genere. I contenitori devono essere rimossi, alla fine dell'attività di vendita, dopo avere provveduto allo smaltimento dei rifiuti tramite conferimento degli stessi nei cassonetti;
- c) i concessionari devono lasciare pulita, alla fine della concessione, l'area assegnata, prestando attenzione a non danneggiare né a sporcare il marciapiede e la carreggiata, anche nella zona attigua al suolo occupato;
- d) la violazione dei superiori obblighi sarà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €500,00.
- e) Eventuali occupazioni abusive dovranno essere immediatamente rimosse fermo restando l'applicazione della sanzione di cui alla precedente lett.d) e l'emissione, a carico dell'abusivo, di avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni per omesso pagamento del canone di occupazione.

Il Comando della Polizia Municipale ha l'obbligo di effettuare i servizi di vigilanza in tutte le zone oggetto di concessione, curando la disciplina del traffico, e di fare osservare e rispettare le norme che regolano il commercio, nonché verificare il rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza da parte di tutti i concessionari, applicando, in caso di inottemperanza o di irregolarità

nell'occupazione dell'area assegnata, le sanzioni previste dalle normative vigenti e dal presente provvedimento.

Ai fini dei controlli, il Dirigente del VI Settore ha l'obbligo di trasmettere al Comando della Polizia Municipale l'elenco delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, concesse per il periodo richiesto, in tempo utile al fine di consentire un'adeguata organizzazione del servizio. Il Comando della Polizia Municipale dovrà trasmettere eventuali sanzioni applicate ai trasgressori. La presente ordinanza verrà pubblicizzata tramite affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.marigliano.it

La presente Ordinanza viene notificata, a cura del VII Settore ai fini dell'esecuzione, al:

Comando Polizia Municipale
Dirigente VI Settore

La presente ordinanza viene comunicata, a cura del VII Settore al Comando dei Carabinieri di Marigliano

Dalla Casa Comunale li __17.10.2012_____

IL SINDACO
Ing. Antonio Sodano